



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Prot. n. 9260
Titolo I Classe 1
Allegati n. 1

Pavia, 26/2/2015

- Presidi di Facoltà
- Direttori di Strutture Universitarie
- Dirigenti
- Responsabili Uffici Amministrazione
- Direttore I.N.F.N. sez. di Pavia
- Addetti locali alla sicurezza

- p.c.
- Medici competenti
 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

LORO SEDI

Oggetto: lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o in periodo di allattamento D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs 81/08.

Le norme vigenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o in periodo di allattamento, per evitare l'esposizione al rischio, prescrivono misure di tutela che si possono protrarre fino a sette mesi dopo il parto e che comprendono valutazione dei rischi, allestimento di misure di prevenzione e protezione, modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.

Il Capo II del Testo Unico stabilisce l'obbligo per le lavoratrici di "comunicare al Datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato" e per il Datore di lavoro di valutare i rischi per le lavoratrici in gravidanza.

Si ricorda che l'art. 2 D. Lgs. 81/08 equipara alle lavoratrici "*le allieve degli istituti di istruzione ed universitari e le partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali limitatamente ai periodi in cui l'allieva sia effettivamente applicata alla strumentazione o ai laboratori in questione*". Sono altresì equiparate le lavoratrici a progetto e le collaboratrici coordinate e continuative.

Alcune attività, come ad esempio quelle svolte nei laboratori scientifici, possono comportare possibili rischi nei confronti delle gravide, dei nascituri e delle puerpere. Si allega a tal proposito la scheda "Procedura di comportamento per il personale femminile" che dovrà essere seguita da tutte le lavoratrici sopraccitate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

La predetta informativa deve essere consegnata a tutte le lavoratrici in attività presso la struttura; una copia controfirmata dall'interessata per presa visione e accettazione deve essere conservata presso la struttura di afferenza dell'interessata.

In caso di lavoratrici che iniziano l'attività presso la struttura, tale informativa dovrà essere consegnata contemporaneamente alla compilazione della *scheda di rischio lavorativo individuale*.

Qualora si tratti di una studentessa (laureanda, dottoranda o altra lavoratrice equiparata) che frequenti i laboratori in modo regolare e continuativo, l'attività di informazione e tutela in merito all'oggetto è peculiare compito di ogni singolo Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio; quindi si invitano i destinatari della presente a trasmettere copia della stessa ai Responsabili dell'attività (docenti e ricercatori) per le azioni di competenza.

La procedura sarà consultabile sul sito web:

<http://spp.unipv.eu/site/home/sicurezza-in-ateneo/articolo950004395.html> - *Regolamenti interni*.

Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo (dott. D. Barbieri e dott.sa T. Chiara 0382 98.4827/8/9) è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Data l'importanza della tutela delle lavoratrici in oggetto, si conta sulla collaborazione di tutti.

Distinti saluti.

IL RETTORE
Fabio RUGGE

DB/TC/tc



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Procedura di comportamento per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e fino a sette mesi dopo il parto*.

- Gli agenti fisici (p.es. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi), chimici (p.es. cancerogeni, mutageni, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, antiblastici, medicinali antimitotici, mercurio e derivati) e biologici (p.es. virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella -salvo comprovata immunizzazione-), e particolari condizioni di lavoro (p.es. il trasporto ed il sollevamento dei pesi, il rumore *impulsivo* o rumore superiore agli 80 dBA, sollecitazioni termiche) possono essere nocivi per la madre e per il nascituro. La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta di tali agenti ovvero per esposizioni in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio, quali i laboratori universitari, ed è prevalente nei primi tre mesi della gravidanza.
- L'uso di video terminali non comporta i rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro; dovranno essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservate pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge.
- Radiazioni ionizzanti - Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 *millisievert* durante il periodo della gravidanza. E' vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. (art 8 D.Lgs. 151/01).

Disposizioni per le lavoratrici

- Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, incluso le studentesse, fino a sette mesi dopo il parto devono astenersi dall'utilizzare agenti chimici, fisici e biologici e non frequentare gli ambienti di lavoro ove essi sono impiegati.
- Appena accertato lo stato di gravidanza, le interessate devono informare immediatamente il proprio Responsabile delle attività e il Responsabile della struttura che, previo accordo con il medico competente, indicherà le eventuali azioni per evitare qualsiasi rischio indebito alle lavoratrici. La lavoratrice in attesa delle indicazioni si asterrà dal frequentare i laboratori e svolgere le attività potenzialmente a rischio.

Disposizioni per i Responsabili di struttura

Fermo restando il divieto di legge di esposizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, è indispensabile che ogni Responsabile di struttura e ogni Responsabile dell'attività didattica o di ricerca adottino, con la collaborazione del Medico competente incaricato e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, tutte le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata. Devono informare le stesse lavoratrici e i loro Rappresentanti per la Sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate.

- L'esposizione al rischio può essere evitata modificando temporaneamente le mansioni, le condizioni o l'orario di lavoro.
- Ove la modifica temporanea della mansione, delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile si dovrà procedere all'allontanamento anticipato della lavoratrice rivolgendosi all'Area Risorse umane e organizzazione che provvederà ad informare per iscritto l'Organismo preposto.

* La tutela si applica altresì alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi d'età.

Pavia,

Il Responsabile di struttura/
il Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca

La Lavoratrice

.....

.....